

DELIBERAZIONE 10 FEBBRAIO 2026

25/2026/R/GAS

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI
LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO
PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM TERNI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1373^a riunione del 10 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226,

recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 367/2014/R/gas;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 35/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 35/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale”, così come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 593/2024/R/gas, recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i comuni dell’Atem Terni”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);

- la determinazione del Direttore della Direzione DSME 19 settembre 2024, n. 4/2024 (di seguito: determinazione DSME 4/2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato da ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l'articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
- l'Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha aggiornato le disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas

naturale, in particolare, ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per comune; b) regime semplificato individuale per comune; c) regime aggregato d'ambito ex legge 118/22;

- successivamente, con la deliberazione 35/2024/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale;
- all'esito di tale procedimento, a seguito di consultazione pubblica, l'Autorità, con la deliberazione 296/2024/R/gas ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale e ha previsto, tra l'altro, la revisione metodologica del test “Analisi per indici” per i Procedimenti in corso, per i Nuovi procedimenti VIR-RAB e per i Nuovi procedimenti unificati, procedimenti definiti all'articolo 1 dell'Allegato A della medesima deliberazione;
- per i procedimenti in corso:
 - la Sezione 3 del Titolo I dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas contiene le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario accelerato per i procedimenti in corso;
 - la Sezione 4 del Titolo I dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas contiene le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per i procedimenti in corso;
- la determinazione DSME 4/2024 stabilisce la metodologia di effettuazione dell'analisi per indici di cui alla deliberazione 296/2024/R/gas, di determinazione dei valori degli indici, nonché del loro aggiornamento;
- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede inoltre che l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici, resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata;
- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi, l'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;

- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 593/2024/R/gas l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i comuni dell'Atem Terni;
- in data 15 aprile 2025 (prot. Autorità 26786 di pari data), Terni Reti S.r.l, stazione appaltante dell'Atem Terni (di seguito: stazione appaltante) ha inviato la documentazione inerente alle porzioni di rete di proprietà del Comune di Terni ricadenti nel regime ordinario accelerato per comune, e dei comuni di Allerona, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Narni, Orvieto, ricadenti nel regime semplificato individuale per comune, che presentano uno scostamento VIR-RAB superiore al 10%; contestualmente, la stazione appaltante ha trasmesso la comunicazione di completamento fine invii per i sopra citati comuni;
- con comunicazione dell'11 agosto 2025 (prot. Autorità 56614 di pari data) la stazione appaltante ha richiesto alla Direzione DSME un parere in merito all'inclusione, nel procedimento di verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, di una porzione di rete costituita da un impianto a rete isolata con alimentazione da carro bombola ricadente nella frazione di Melezzole del Comune di Montecchio, evidenziando che il Comune di Montecchio, con concessione del 6 giugno 2013 (Rep. n. 164), aveva affidato alla società Metano Mobile s.r.l. la realizzazione e gestione, nella predetta frazione, della porzione di rete di cui sopra;
- con nota del 23 ottobre 2025 (prot. 72400 di pari data), in riscontro alla comunicazione dell'11 agosto 2025, la Direzione DSME, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha confermato alla stazione appaltante, e per conoscenza al medesimo Ministero, che la valorizzazione del valore di rimborso (VIR) dell'impianto di rete della frazione di Melezzole, entro il perimetro dei costi infrastrutturali di cui all'articolo 65.2 della "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025 (RTDG 2020-2025)", dovesse essere inclusa nell'istanza di valutazione degli scostamenti VIR-RAB relativi alle porzioni di rete di proprietà degli Enti locali, qualora lo scostamento VIR-RAB avesse superato la soglia del 10% di scostamento tra i valori di VIR e di RAB;
- con comunicazione del 3 novembre 2025 (prot. Autorità 76145 di pari data) la stazione appaltante ha trasmesso alla Direzione DSME la documentazione relativa alla porzione di rete ricadente nella frazione di Melezzole del Comune di Montecchio, per le valutazioni di competenza dell'Autorità, ricadente nel regime semplificato individuale per comune; contestualmente, la stazione appaltante ha trasmesso la comunicazione di completamento fine invii per i sopra citati comuni;

- con comunicazione del 4 novembre 2025 (prot. Autorità 76388 di pari data), il curatore della procedura di liquidazione giudiziale cui è sottoposta la società Metano Mobile s.r.l. (n. 11/2023 Trib. Terni), ha inoltrato alla Direzione DSME, unitamente alla copia della sentenza resa dal TAR Umbria il 10 aprile 2025, n. 411 (di seguito: la sentenza), la corrispondenza intercorsa tra il legale che tutela gli interessi del Comune di Montecchio e la stazione appaltante; per quel che rileva in questa sede, è emerso, anche dal contenuto della sentenza prima citata, che con ordinanza contingibile e urgente dell'11 agosto 2023, allo scopo di scongiurare l'interruzione del servizio di distribuzione del gas naturale a seguito dello scioglimento di Metano Mobile s.r.l. dal rapporto concessionario comunicato dal liquidatore ai sensi dell'articolo 172 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Comune di Montecchio aveva disposto *"di acquisire [solo] temporaneamente [e solo] a titolo gratuito al patrimonio comunale dalla Liquidazione Giudiziale di Metano Mobile s.r.l. l'intero impianto di canalizzazione e distribuzione del metano"*, contestualmente ordinando alla società Umbria Distribuzione Gas S.p.A. di svolgere il servizio di distribuzione del gas naturale nella frazione di Melezzole fino all'individuazione di altro operatore scelto a seguito di apposita gara pubblica;
- con comunicazione del 21 novembre 2025 (prot. Autorità 81186 di pari data), la Direzione DSME, alla luce degli elementi informativi acquisiti dal curatore della liquidazione giudiziale in data 4 novembre 2025, ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla titolarità del predetto impianto, richiedendo alla stazione appaltante (con comunicazione inviata per conoscenza anche al Comune di Montecchio e alla società Metano Mobile S.r.l.) di confermare la proprietà della porzione di rete della frazione di Melezzole in capo al medesimo comune, in relazione al fatto che, dal contenuto della sentenza allegata alla comunicazione del curatore fallimentare, non pareva emergere che il Comune di Montecchio avesse acquisito anche la proprietà degli impianti, ma si fosse limitato piuttosto a entrare nella materiale disponibilità degli impianti ai fini della loro gestione, che è stata transitorientemente assegnata all'impresa affidataria nelle restanti aree comunali;
- la predetta richiesta di informazioni, come chiarito nella stessa comunicazione del 21 novembre 2025, si rendeva necessaria in ragione di identificare, in linea teorica, la disciplina applicabile al procedimento di valutazione dello scostamento VIR-RAB agli *asset* relativi alla frazione di Melezzole: invero, in base alla predetta disciplina, nell'ipotesi in cui la porzione di rete in esame fosse di proprietà del Comune di Montecchio, la Direzione DSME avrebbe proposto al Collegio dell'Autorità di considerare idoneo ai fini tariffari il valore di rimborso di detta porzione di rete, comunicato in data 3 novembre 2025 (prot. Autorità 76145 di pari data) dalla stazione appaltante; al contrario, nel caso in cui la porzione di rete di Melezzole fosse risultata di proprietà del gestore della rete, tale porzione andrebbe valutata nel procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB inerente alle porzioni di rete del gestore, in seguito, quindi, ad apposita istanza indirizzata all'Autorità da parte della stazione Appaltante;

- con comunicazione del 4 dicembre 2025 (prot. Autorità 84788 di pari data) il curatore della società Metano Mobile s.r.l. ha evidenziato, in risposta alla comunicazione del 25 novembre 2025 della Direzione DSME, che ad oggi il Comune di Montecchio non ha ancora assunto alcuna determinazione definitiva in ordine alla gestione del servizio e alla regolazione dei rapporti con la società Metano Mobile S.r.l. - come imposto, tra l'altro, dalla sentenza del Tar prima citata - avendo solo prorogato la gestione del servizio affidato con la predetta ordinanza contingibile e urgente alla società Umbria Distribuzione S.p.A.; pertanto, nella medesima comunicazione, il curatore non concordava con l'inserimento nel bando di gara della porzione di rete ricadente nella frazione di Melezzole prima della definizione dei rapporti con il Comune di Montecchio, né si esprimeva sul valore della porzione di rete della medesima frazione;
- con comunicazione del 9 dicembre 2025 (prot. Autorità 85754 di pari data), la stazione appaltante, pure in risposta alla comunicazione della Direzione DSME del 21 novembre 2025, ha evidenziato che:
 - in data 25 novembre 2025, la stessa aveva trasmesso una richiesta di chiarimenti al Comune di Montecchio ed al liquidatore giudiziale della società Metano Mobile s.r.l con riguardo alla titolarità e al valore della porzione di rete ricadente nella frazione di Melezzole;
 - in data 4 dicembre 2025, in riscontro alla comunicazione di cui sopra:
 - il Comune di Montecchio, per tramite del proprio avvocato, aveva trasmesso una nota in cui, richiamando alcune norme del contratto di concessione – dalle quali, giova precisare subito però, non è dato desumere, con certezza, l'acquisizione dell'impianto da parte dell'ente concedente nell'ipotesi di fallimento dell'operatore - in sintesi, affermava, con argomentazioni che non paiono comunque decisive, che la titolarità dell'impianto sarebbe dell'amministrazione comunale;
 - il liquidatore giudiziale della società Metano Mobile S.r.l., per contro, aveva trasmesso una nota in cui comunicava di non poter dare alcun assenso all'inserimento nel bando dell'impianto di cui trattasi e di volersi opporre in tutte le competenti sedi giudiziarie nel caso si dovesse procedere in tal senso prima della definizione dei rapporti con il Comune di Montecchio.

Nella medesima comunicazione del 9 dicembre 2025 la stazione appaltante confermava, da parte sua, la proprietà della porzione di rete ricadente nella frazione Melezzole in capo al Comune di Montecchio rappresentando che, a tutela del distributore, il disaccordo in merito alla proprietà di tale porzione di rete sarebbe stato rappresentato, in ogni caso, nel bando di gara nei termini previsti dall'articolo 5, comma 16, del decreto ministeriale 226/11;

- con comunicazione del 23 dicembre 2025 (prot. Autorità 89368 di pari data) la Direzione DSME, in riscontro alle comunicazioni pervenute, ha rappresentato che dagli elementi informativi forniti dalla stazione appaltante con la comunicazione del 9 dicembre 2025, non si evince in modo inequivoco che la proprietà della porzione di rete ricadente nella frazione di Melezzole realizzata dalla società

Metano Mobile S.r.l. in liquidazione sia del Comune di Montecchio (ciò anche alla luce della sentenza sopra richiamata, da cui risulta, come già detto, l'acquisizione della mera disponibilità della predetta porzione di rete da parte del comune, solo temporaneamente e a titolo gratuito); pertanto, la medesima Direzione DSME, nel prendere atto dell'esistenza di un contrasto tra Ente locale e gestore in ordine alla proprietà del suddetto impianto, la cui risoluzione però non rientra tra le competenze dell'Autorità, ma dovrà essere rimessa alle autorità giurisdizionalmente competenti, ha altresì chiarito quanto segue:

- con riferimento alla gestione della gara d'ambito, la medesima Direzione ha rilevato che potesse darsi, comunque, corso al procedimento, anche nell'ottica di non prolungare ulteriormente i tempi per addivenire alla procedura di evidenza pubblica, rinviandosi al momento della risoluzione del conflitto in ordine al titolo di proprietà, l'individuazione del soggetto cui, a conclusione della gara, spetterà il VIR, auspicando, tra l'altro, un accordo bonario tra le parti;
- quanto al procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB di competenza della scrivente Autorità, la Direzione DSME evidenziava, altresì, che, nel caso di specie, i criteri di valutazione che l'Autorità deve impiegare risultano i medesimi, sia allorché la porzione di rete controversa venga considerata di proprietà dell'Ente locale, sia nel caso opposto, trovando applicazione in ambedue i casi le Linee Guida 7 aprile 2014 in caso di regime semplificato individuale;
- a fronte di tanto, data l'importanza, sottolineata pure dalla stazione appaltante di giungere quanto prima alla pubblicazione del bando di gara e di poter dar luogo quanto prima all'affidamento del servizio di distribuzione in coerenza con quanto previsto dalla legge, la Direzione DSME avrebbe comunque compiuto la valutazione degli scostamenti VIR-RAB anche relativamente alla porzione di rete ricadente nella frazione di Melezzole del Comune di Montecchio oggetto di controversia, comunicandone gli esiti a tutti i soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- si tratta di Procedimento in corso, a cui si applica quanto previsto dalla deliberazione 296/2024/R/gas.
- l'articolo 15, comma 3, lettera a), dell'Allegato A alla citata deliberazione prevede che in caso di esito positivo, il VIR si ritenga idoneo ai fini tariffari.
- l'effettuazione dell'analisi per indici di cui alla deliberazione 296/2024/R/gas ha fornito esito negativo per il Comune di Terni;
- l'articolo 15, comma 3, lettera a), della sopra citata deliberazione prevede che in caso di esito negativo, si proceda a verificare la documentazione fornita dalla stazione appaltante in merito alla valorizzazione del VIR.

RITENUTO CHE:

- per il Comune di Terni la documentazione sopra richiamata non presenta criticità in merito alla valorizzazione del VIR, in relazione al quale è stata rilasciata l'attestazione di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas;
- per i comuni di Allerona, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Montecchio, Narni, Orvieto, l'esito della verifica di formale completezza (articoli 19 e 20 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas) della documentazione sopra richiamata ha fornito esito positivo.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei comuni di Allerona, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Montecchio, Narni, Orvieto, Terni, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei comuni di Allerona, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Montecchio, Narni, Orvieto, Terni, trasmessi dalla stazione appaltante dell'Atem Terni, con le comunicazioni di cui in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Terni;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua